

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1914/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee 1**
- ★ **Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1915/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che rettifica le tabelle degli stipendi e gli altri elementi delle retribuzioni stabiliti dai regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 419/85 e (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85 3**
- Regolamento (CEE) n. 1916/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 1917/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 15
- Regolamento (CEE) n. 1918/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 17
- Regolamento (CEE) n. 1919/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1920/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo 23**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1921/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate 25**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1922/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento 26**

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1923/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 . . .	27
Regolamento (CEE) n. 1924/85 della Commissione, dell' 11 luglio 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . .	30
Regolamento (CEE) n. 1925/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna . . .	49
Regolamento (CEE) n. 1926/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania . . .	51
Regolamento (CEE) n. 1927/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	52
Regolamento (CEE) n. 1928/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	55
Regolamento (CEE) n. 1929/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari	57
Regolamento (CEE) n. 1930/85 della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	58

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1914/85 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

Articolo 1

visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1578/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

1. Con effetto al 1° novembre 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Brasile	109,4 ⁽⁵⁾
Cile	179,7
Israele	416,8
Turchia	97,4
Iugoslavia	124,1

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità ⁽³⁾,

2. Con effetto al 16 novembre 1984, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Grecia	102,0
Portogallo	88,8
Venezuela	93,8
Siria	169,1

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita registratosi nel corso del secondo semestre 1984 in molti paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85 ⁽⁴⁾ alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1985, nonché al 1° novembre 1984 e al 16 novembre 1984, per alcuni paesi sede di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

3. Con effetto al 1° gennaio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Francia	105,8
Italia (tranne Varese)	102,8
Varese	102,1 ⁽⁵⁾
Spagna	105,0
Algeria	158,7 ⁽⁵⁾
Marocco	115,7 ⁽⁵⁾
Tunisia	124,6
Egitto	326,4 ⁽⁵⁾
Giordania	222,2
Libano	165,1

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 6.

⁽⁵⁾ Cifra provvisoria.

4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto.

Articolo 2

Con effetto al 1° gennaio 1985, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità delle persone

di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) sono fissati come segue:

Francia	144,0
Italia	147,6

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1915/85 DEL CONSIGLIO**dell'8 luglio 1985**

che rettifica le tabelle degli stipendi e gli altri elementi delle retribuzioni stabiliti dai regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 419/85 e (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1578/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 419/85 ⁽⁴⁾ e (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85 ⁽⁵⁾ non avevano potuto prendere in considerazione gli elementi di calcolo connessi a talune modifiche della legislazione tedesca con incidenza sulle retribuzioni della funzione pubblica, e che non era stato possibile valutare l'incidenza di tali calcoli prima dell'adozione di detti regolamenti;

considerando che occorre quindi rettificare gli importi figuranti nei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 419/85 e (CECA, CEE, Euratom) n. 420/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1983 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1985, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	270 651	285 028	299 405	313 782	328 159	342 536		
A 2	240 183	253 902	267 621	281 340	295 059	308 778		
A 3 / LA 3	198 915	210 915	222 915	234 915	246 915	258 915	270 915	282 915
A 4 / LA 4	167 107	176 474	185 841	195 208	204 575	213 942	223 309	232 676
A 5 / LA 5	137 775	145 936	154 097	162 258	170 419	178 580	186 741	194 902
A 6 / LA 6	119 056	125 553	132 050	138 547	145 044	151 541	158 038	164 535
A 7 / LA 7	102 485	107 585	112 685	117 785	122 885	127 985		
A 8 / LA 8	90 641	94 294						
B 1	119 056	125 553	132 050	138 547	145 044	151 541	158 038	164 535
B 2	103 160	107 995	112 830	117 665	122 500	127 335	132 170	137 005
B 3	86 526	90 548	94 570	98 592	102 614	106 636	110 658	114 680
B 4	74 838	78 325	81 812	85 299	88 786	92 273	95 760	99 247
B 5	66 894	69 718	72 542	75 366				
C 1	76 332	79 410	82 488	85 566	88 644	91 722	94 800	97 878
C 2	66 393	69 214	72 035	74 856	77 677	80 498	83 319	86 140
C 3	61 935	64 351	66 767	69 183	71 599	74 015	76 431	78 847
C 4	55 953	58 222	60 491	62 760	65 029	67 298	69 567	71 836
C 5	51 608	53 719	55 830	57 941				
D 1	58 313	60 863	63 413	65 963	68 513	71 063	73 613	76 163
D 2	53 167	55 432	57 697	59 962	62 227	64 492	66 757	69 022
D 3	49 486	51 604	53 722	55 840	57 958	60 076	62 194	64 312
D 4	46 662	48 574	50 486	52 398				

- a) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 092 FB è sostituito dall'importo di 4 096 FB;
- all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 5 271 FB è sostituito dall'importo di 5 276 FB;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 9 415 FB è sostituito dall'importo di 9 424 FB;
- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 709 FB è sostituito dall'importo di 4 713 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1983:

- a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	270 651	285 028	299 405	313 782	328 159	342 536		
A 2	240 183	253 902	267 621	281 340	295 059	308 778		
A 3 / LA 3	198 915	210 915	222 915	234 915	246 915	258 915	270 915	282 915
A 4 / LA 4	167 107	176 474	185 841	195 208	204 575	213 942	223 309	232 676
A 5 / LA 5	137 775	145 936	154 097	162 258	170 419	178 580	186 741	194 902
A 6 / LA 6	119 056	125 553	132 050	138 547	145 044	151 541	158 038	164 535
A 7 / LA 7	102 485	107 585	112 685	117 785	122 885	127 985		
A 8 / LA 8	90 641	94 294						
B 1	119 056	125 553	132 050	138 547	145 044	151 541	158 038	164 535
B 2	103 160	107 995	112 830	117 665	122 500	127 335	132 170	137 005
B 3	86 526	90 548	94 570	98 592	102 614	106 636	110 658	114 680
B 4	74 838	78 325	81 812	85 299	88 786	92 273	95 760	99 247
B 5	66 894	69 718	72 542	75 366				
C 1	72 873	75 805	78 737	81 669	84 601	87 533	90 465	93 397
C 2	63 417	66 103	68 789	71 475	74 161	76 847	79 533	82 219
C 3	59 229	61 524	63 819	66 114	68 409	70 704	72 999	75 294
C 4	53 563	55 717	57 871	60 025	62 179	64 333	66 487	68 641
C 5	49 375	51 412	53 449	55 486				
D 1	55 826	58 239	60 652	63 065	65 478	67 891	70 304	72 717
D 2	50 924	53 073	55 222	57 371	59 520	61 669	63 818	65 967
D 3	47 481	49 489	51 497	53 505	55 513	57 521	59 529	61 537
D 4	44 873	46 620	48 367	50 114				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	127 623	143 424	159 225	175 026
	II	92 634	101 656	110 678	119 700
	III	77 842	81 310	84 778	88 246
B	IV	74 781	82 100	89 419	96 738
	V	58 741	62 611	66 481	70 351
C	VI	55 864	59 154	62 444	65 734
	VII	50 006	51 705	53 404	55 103
D	VIII	45 194	47 856	50 518	53 180
	IX	43 525	44 131	44 737	45 343

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1983, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 459 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5,
- 3 769 FB al mese, per i funzionari di gradi C1, C2 o C3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, come modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

1. Con effetto al 1° maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Grecia	122,2
Portogallo	103,2
Iugoslavia	183,6
Israele	373,2
Turchia	112,7
Egitto	263,6

2. Con effetto al 16 maggio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Italia (tranne Varese)	104,5
Varese	107,7
Cile	249,5

3. Con effetto al 1° luglio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati rimangono fissati come segue :

Grecia	100,0
Italia (tranne Varese)	96,1
Varese	99,0
Portogallo	74,3
Iugoslavia	100,7
Turchia	89,9
Cile	146,7
Egitto	263,7
Israele	191,6

4. Con effetto al 1° maggio 1983 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di una pensione che giustifichi di avere la propria residenza nel paese sotto indicato è fissato come segue :

Grecia	122,2
--------	-------

5. Con effetto al 16 maggio 1983 il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di una pensione che giustifichi di avere la propria residenza nel paese sotto indicato è fissato come segue:

Italia 104,5

6. Con effetto al 1° luglio 1983 i coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 1983, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario non avente diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 598	752	1 098	630
Da A 4 a A 8, e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 550	703	1 051	549
Altri gradi	1 406	656	905	453

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1983, gli importi delle indennità per servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾ sono fissati a 7 126, 11 758 e 16 033 FB.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1983, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ si applica un coefficiente di 2,549941.

Con effetto al 1° luglio 1983, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽³⁾, un coefficiente di 1,132395.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1984:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	286 078	301 275	316 472	331 669	346 866	362 063		
A 2	253 875	268 376	282 877	297 378	311 879	326 380		
A 3 / LA 3	210 253	222 937	235 621	248 305	260 989	273 673	286 357	299 041
A 4 / LA 4	176 632	186 533	196 434	206 335	216 236	226 137	236 038	245 939
A 5 / LA 5	145 627	154 254	162 881	171 508	180 135	188 762	197 389	206 016
A 6 / LA 6	125 844	132 711	139 578	146 445	153 312	160 179	167 046	173 913
A 7 / LA 7	108 327	113 718	119 109	124 500	129 891	135 282		
A 8 / LA 8	95 808	99 670						
B 1	125 844	132 711	139 578	146 445	153 312	160 179	167 046	173 913
B 2	109 039	114 150	119 261	124 372	129 483	134 594	139 705	144 816
B 3	91 458	95 709	99 960	104 211	108 462	112 713	116 964	121 215
B 4	79 104	82 790	86 476	90 162	93 848	97 534	101 220	104 906
B 5	70 708	73 692	76 676	79 660				
C 1	80 684	83 937	87 190	90 443	93 696	96 949	100 202	103 455
C 2	70 177	73 159	76 141	79 123	82 105	85 087	88 069	91 051
C 3	65 464	68 018	70 572	73 126	75 680	78 234	80 788	83 342
C 4	59 144	61 542	63 940	66 338	68 736	71 134	73 532	75 930
C 5	54 548	56 780	59 012	61 244				
D 1	61 638	64 333	67 028	69 723	72 418	75 113	77 808	80 503
D 2	56 202	58 595	60 988	63 381	65 774	68 167	70 560	72 953
D 3	52 309	54 547	56 785	59 023	61 261	63 499	65 737	67 975
D 4	49 322	51 343	53 364	55 385				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 325 FB è sostituito dall'importo di 4 329 FB;
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 571 FB è sostituito dall'importo di 5 577 FB;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 9 952 FB è sostituito dall'importo di 9 961 FB;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 977 FB è sostituito dall'importo di 4 982 FB.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1984:

- a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	286 078	301 275	316 472	331 669	346 866	362 063		
A 2	253 875	268 376	282 877	297 378	311 879	326 380		
A 3 / LA 3	210 253	222 937	235 621	248 305	260 989	273 673	286 357	299 041
A 4 / LA 4	176 632	186 533	196 434	206 335	216 236	226 137	236 038	245 939
A 5 / LA 5	145 627	154 254	162 881	171 508	180 135	188 762	197 389	206 016
A 6 / LA 6	125 844	132 711	139 578	146 445	153 312	160 179	167 046	173 913
A 7 / LA 7	108 327	113 718	119 109	124 500	129 891	135 282		
A 8 / LA 8	95 808	99 670						
B 1	125 844	132 711	139 578	146 445	153 312	160 179	167 046	173 913
B 2	109 039	114 150	119 261	124 372	129 483	134 594	139 705	144 816
B 3	91 458	95 709	99 960	104 211	108 462	112 713	116 964	121 215
B 4	79 104	82 790	86 476	90 162	93 848	97 534	101 220	104 906
B 5	70 708	73 692	76 676	79 660				
C 1	77 027	80 126	83 225	86 324	89 423	92 522	95 621	98 720
C 2	67 033	69 872	72 711	75 550	78 389	81 228	84 067	86 906
C 3	62 605	65 031	67 457	69 883	72 309	74 735	77 161	79 587
C 4	56 616	58 893	61 170	63 447	65 724	68 001	70 278	72 555
C 5	52 191	54 344	56 497	58 650				
D 1	59 007	61 558	64 109	66 660	69 211	71 762	74 313	76 864
D 2	53 824	56 096	58 368	60 640	62 912	65 184	67 456	69 728
D 3	50 189	52 311	54 433	56 555	58 677	60 799	62 921	65 043
D 4	47 431	49 277	51 123	52 969				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	134 312	150 951	167 590	184 229
	II	97 484	106 981	116 478	125 975
	III	81 919	85 568	89 217	92 866
B	IV	78 696	86 399	94 102	101 805
	V	61 814	65 887	69 960	74 033
C	VI	58 787	62 249	65 711	69 173
	VII	52 619	54 409	56 199	57 989
D	VIII	47 558	50 358	53 158	55 958
	IX	45 800	46 438	47 076	47 714

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1984, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 2 599 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5,
- 3 984 FB al mese, per i funzionari di grado C1, C2 o C3.

Articolo 12

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1984 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 9, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1984 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, come modificata dall'articolo 10, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 1984, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario non avente diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 689	795	1 161	666
Da A 4 a A 8, e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 638	743	1 111	580
Altri gradi	1 486	693	957	479

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 1984, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissati a 7 532, 12 428 e 16 947 FB.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 1984, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 2,695288.

Con effetto al 1° luglio 1984, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore del frumento duro inizia il 1° luglio 1985; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per detta campagna; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro;

considerando che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione per il frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno prendere in considerazione ai fini del calcolo dei prelievi un prezzo uguale al prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 applicabile al 1° luglio 1984, e cioè 352,67 ECU/t per il frumento duro, 547,9 ECU/t per

le semole e i semolini di frumento duro; che tali prezzi sono adeguati, a decorrere dal 1° agosto 1985, di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	122,24
10.01 B II	Frumento duro	138,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	118,81 ⁽³⁾
10.03	Orzo	106,65
10.04	Avena	90,26
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	96,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	83,90 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	124,76 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	186,96
11.01 B	Farine di segala	182,16
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	227,06
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	198,81

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,27	1,27	6,32
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,31	1,31	1,31
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,45	1,45	5,37
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	1,20
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,33	2,33	2,33	2,33
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,74	1,74	1,74	1,74
11.07 B	Malto torrefatto	0	2,03	2,03	2,03	2,03

REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e 9 luglio 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	66,50 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	73,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	80,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,06
07.03 A II	16,06
15.17 B I a)	36,50
15.17 B I b)	58,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 giugno 1985 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Giordania.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 7 200 t.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :** il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile minima richiesta per l'intervento (umidità : massimo 14,5 %).
10. **Condizionamento :** alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco :**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 23 luglio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** 24 luglio 1985 — 20 agosto 1985.
17. **Importo della cauzione :** 6 ECU / t.

Nota

L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	974	Algemeen Belang b.a. Nijverheidslaan 49-50 Musselkanaal	Musselkanaal
	1 549	Offeringa b.v. Ulgersmaweg 46 Groningen	Groningen
	1 894	VLC Industrieweg 11 Nieuw Amsterdam	Nieuw Amsterdam
	1 451	ACECO b.v. Van Neckstraat 3 Hoogezand	Hoogezand
	1 332	CZAV b.a. Oostelijke Kanaalweg 3 Wemeldinge	Wemeldinge

REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati⁽³⁾, prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato, per gli stati membri diversi dalla Grecia, tenendo conto :

- a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente,
- b) dell'andamento dei prezzi di base del settore ortofruttili,
- c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, per la campagna 1985/1986, l'importo dell'aiuto per le pere Williams conservate allo sciroppo è stato determinato tenendo conto fra l'altro, per quanto riguarda il prezzo dei prodotti dei paesi terzi, delle assicurazioni circa il rispetto dei prezzi medi all'importazione nella Comunità ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio⁽⁴⁾, l'aiuto comuni-

tario è integralmente applicato in Grecia dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda pere Williams conservate allo sciroppo ; che di conseguenza l'aiuto comunitario sarà applicato integralmente in Grecia dall'inizio della campagna di commercializzazione 1985/1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 :

- a) il prezzo minimo da pagare ai produttori, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e
- b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento,

sono fissati nell'allegato rispettivamente per le pere Williams e per le pere Williams allo sciroppo.

Articolo 2

Se la trasformazione non avviene nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortofruttili di base, tale stato membro fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco azienda produttrice
Pere Williams destinate alla produzione di pere allo sciroppo	33,34

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Pere Williams allo sciroppo	17,14

REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/85 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1985

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a 70 085 tonnellate la quantità di pere Williams sciroppate che possono essere ammesse al beneficio dell'aiuto alla produzione; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questo quantitativo globale tra le varie imprese di trasformazione;

considerando che, a tale scopo, occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1985/1986, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione per le pere Williams sciroppate è limitata al 66,78 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1983/1984, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione:

- a) 1983/1984, la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1983/1984 e 1984/1985;
- b) 1984/1985, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Il quantitativo totale prodotto durante la campagna di commercializzazione 1984/1985, inteso nel senso voluto da questo paragrafo, corrisponde al quantitativo di pere Williams allo sciroppo le cui quantità sono state comunicate dagli stati membri e da essi approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83 ⁽⁴⁾, per quanto concerne gli oli vergini lampanti e di sanse di oliva, se il grado di acidità non corrisponde al grado di acidità dell'olio per il quale è stato fissato il prezzo minimo, si provvede a rettificare il prezzo di vendita; che è opportuno prevedere che, all'atto della fissazione dell'importo provvisorio del prezzo di vendita, quest'ultimo possa essere rettificato in funzione del grado di acidità accertato; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1 del suddetto regolamento, che prevede le modalità per il calcolo dell'importo provvisorio del prezzo di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il testo del secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« L'importo provvisorio è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima. Per quanto concerne gli oli vergini lampanti e di sanse d'oliva, il prezzo è rettificato, secondo le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, in funzione del risultato dell'analisi dell'acidità di cui allo stesso paragrafo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 20. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/85 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1985****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 10 giugno 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 10 giugno 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10 giugno 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 10 giugno 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 10 giugno 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	65,588 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 10 giugno 1985

		(ECU/100 kg)	
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere	
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	
		30,826	
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto	
	1. Carcasse o mezzene	65,588	
	2. Busto o mezzo busto	45,912	
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	72,147	
	4. Coscia intera o mezza coscia	85,264	
	5. altre :		
	aa) Pezzi non disossati	85,264	
	bb) Pezzi disossati	119,370	
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :		
	1. Carcasse o mezzene	49,191	
	2. Busto o mezzo busto	34,434	
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	54,110	
	4. Coscia intera o mezza coscia	63,948	
	5. altre :		
	aa) Pezzi non disossati	63,948	
	bb) Pezzi disossati	89,528	
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
	1. non disossate	85,264	
	2. disossate	119,370	
ex 16.02 B III b)-2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :		
		— non disossate	85,264
		— disossate	119,370

REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero ; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero ; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero ;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto ; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione ; che, per

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2881/84 ⁽⁵⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna ; che tali disposizioni prevedono la differenziazione delle restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>b) altri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p>	<p></p> <p>0110 05</p> <p>0110 15</p> <p>0110 20</p> <p></p> <p>0110 25</p> <p>0110 35</p> <p>0110 40</p> <p></p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p> <p></p> <p>0150 10</p> <p>0150 21</p> <p>0150 31</p> <p>0160 00</p>	<p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p>15,34</p> <p></p> <p>7,15</p> <p>10,34</p> <p>13,34</p> <p>15,34</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (<i>seguito</i>)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (¹):		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	19,34
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	29,13
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	43,12
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	51,11
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	79,09
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	87,09
	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	99,08
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	145,04
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	169,02
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri (²):		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	78,60
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	78,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	93,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	99,56
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	108,13
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	109,12
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	110,27

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	111,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	121,68
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	125,07
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	136,99
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	145,25
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	153,71
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	78,60
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	78,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	93,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	99,56
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	108,13
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	109,12
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	110,27
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	111,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	121,68
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	125,07
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	136,99
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	145,25
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	153,71

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	—
	(22) superiore a 3 %	1420 22	13,34
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	18,05
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	22,90
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	28,55
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	25,13
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	33,84
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	13,34
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	25,13
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	31,13
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	51,11
	(66) superiore a 39 %	1630 40	87,09
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	18,05
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	22,90
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	28,55
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	33,84
	2. superiore a 45 %	1720 00	99,08

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,7860 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,7860 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,9335 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,9956 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,0813 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	1,0912 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,2168 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,7860 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,7860 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,9335 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,9956 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,0813 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,0912 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,2168 (*) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (*) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,1334 (*) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	20,83 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	35,23 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	20,83 (*)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	35,23 (*)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,2713 (*) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,5111 (*) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,8709 (*) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,9908 (*) per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	131,05 (10)
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	164,87 (10)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	169,10 ⁽¹⁰⁾
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	173,33 ⁽¹⁰⁾
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	173,33 ⁽¹⁰⁾
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	233,77 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾
04.04	Formaggi e latticini ⁽⁶⁾ :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg	3800 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		46,73
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		134,81
	(II) non nominati	3800 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		46,73
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		—
	— le altre destinazioni		134,81
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		85,06
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— l'Australia		25,78
	— le altre destinazioni		109,29
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		6,36
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		21,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 10	— 14,39 — — — — 41,83
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 20	— 14,39 — — — — 41,83
	(bb) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 30	— 21,19 — — — — 60,40
	(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 40	— 14,39 — — — — 41,83
	(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 50	— 21,19 — — — — 60,40
	(cc) uguale o superiore a 40 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 60	— 30,87 — — — — 88,74

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		14,39
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		41,83
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		21,19
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		60,40
	(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		30,87
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		88,74
	(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		30,87
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		88,74
	(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		36,63
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		105,28
	II. superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		36,63
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		105,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>E. altri :</p> <p>I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :</p> <p>ex a) inferiore o uguale a 47 % :</p> <p>(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni <p>ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*) :</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni 	<p>4710 11</p> <p>4710 17</p> <p>4710 22</p> <p>4850 00</p> <p>5120 12</p>	<p>115,00</p> <p>110,00</p> <p>80,00</p> <p>—</p> <p>90,00</p> <p>173,67</p> <p>135,00</p> <p>160,00</p> <p>102,52</p> <p>—</p> <p>105,03</p> <p>200,79</p> <p>85,00</p> <p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>—</p> <p>60,00</p> <p>125,21</p> <p>—</p> <p>43,17</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>32,27</p> <p>—</p> <p>123,89</p> <p>—</p> <p>27,70</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>13,50</p> <p>—</p> <p>71,09</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria			—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			30,33
	— la zona E			—
	— il Canada			—
	— la Norvegia e la Finlandia		20,00	
	— la Svizzera		—	
	— le altre destinazioni		93,92	
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria			—
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			35,65	
— la zona E			—	
— il Canada			—	
— la Norvegia e la Finlandia		24,00		
— la Svizzera		—		
— le altre destinazioni		105,02		
(dd) uguale o superiore a 39 % :				
(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano :				
(aaa) Provolone	5120 32			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			78,00	
— la zona E			110,00	
— il Canada			80,00	
— la Norvegia e la Finlandia			—	
— la Svizzera		42,66		
— le altre destinazioni		144,46		
(bbb) altri	5120 36			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			71,19	
— la zona E			—	
— il Canada			—	
— la Norvegia e la Finlandia			—	
— la Svizzera		—		
— le altre destinazioni		116,72		
(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria			—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			78,49	
— la zona E			—	
— il Canada			—	
— la Norvegia e la Finlandia		—		
— l'Australia		32,61		
— la Svizzera		—		
— le altre destinazioni		116,72		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		78,49
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		100,88
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney	5120 58	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		43,17
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— l'Australia		31,93
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		116,04
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 60	
	(aaa) prodotta esclusivamente con latte di pecora		
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— le altre destinazioni		40,11
	(bbb) altri	5120 65	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— le altre destinazioni		40,11
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		32,10
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		88,00
	(77) Colby, Monterey	5120 83	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		43,17
	— la zona E		—
	— il Canada		—
	— la Norvegia e la Finlandia		—
	— l'Australia		31,93
	— la Svizzera		—
	— le altre destinazioni		116,04

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 84	78,00 110,00 80,00 — 42,66 144,46
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 87	— 43,17 — — — 31,93 — 116,04
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — l'Australia — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 92	— 78,49 — — 27,50 32,61 — 116,72
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) (?):		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 11	— — — — — — 21,45
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 20	28,48
	(22) uguale o superiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 30	34,15
	(cc) non nominati	5121 40	—
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 51	21,45
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 60	7,50 28,48
	(22) uguale o superiore a 69 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 70	34,15
	(cc) non nominati	5121 80	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):</p> <p>ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:</p> <p>(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni <p>(4) uguale o superiore a 95 %</p> <p>per le esportazioni verso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni 	<p>5310 05</p> <p>5310 11</p> <p>5310 22</p> <p>5310 31</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>64,19</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>85,58</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>90,93</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>101,62</p>
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali^(*):</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II:</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 %:</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte)^(*):</p> <ul style="list-style-type: none"> (aa) inferiore a 30 % (bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % (cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % (dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % (ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % (ff) uguale o superiore a 70 % 	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 % e aventi tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (*) :		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	—
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	—
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	—
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	—
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	—
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	—
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	—
	ex II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e contenenti 50 % di prodotti lattiero-caseari o più e aventi un tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) (*) :		
	(a) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5900 01	23,58
	(b) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5900 05	31,44
	(c) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	39,30
	(d) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	47,16
	(e) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	55,02
	(f) uguale o superiore a 80 % e inferiore a 88 %	5900 42	62,88
	(g) uguale o superiore a 88 %	5900 52	69,17

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello Stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi della sottovoce 04.04 E I ex c).
- (⁶) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.
- (⁷) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
— il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
per 100 chilogrammi di prodotto finito.
- (⁸) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.
- (⁹) Importo applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2729/81.
Tuttavia,
— per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2268/84 o del regolamento (CEE) n. 2278/84, l'importo della restituzione è diminuito di 25 ECU/100 kg peso netto,
— per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2956/84, l'importo della restituzione è quello che è d'applicazione il 18 giugno 1985.
- (¹⁰) L'importo della restituzione di cui alla nota 10 si applica anche al « ghee » esportato a norma del regolamento (CEE) n. 2278/84.

NB: Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 752/85 della Commissione, del 22 marzo 1985, che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento delle melanzane⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 69,85 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1985;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le melanzane spagnole il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette melanzane;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di melanzane (sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune), originarie della Spagna una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 10,67 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/85 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/85 della Commissione, del 2 luglio 1985 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania;

considerando che, per i prodotti originari dell'Albania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/85 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1121/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1864/85 ⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1490/85 ⁽¹⁰⁾,

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 3 al 9 luglio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1121/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 12 luglio 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	14,235 (1)	14,610 (1)	15,502 (1)	17,047 (1)	17,022 (1)	17,542 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	36,14 (1)	37,01 (1)	39,14 (1)	42,94 (1)	42,92 (1)	44,76 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	40,72 (1)	41,70 (1)	44,07 (1)	48,35 (1)	48,32 (1)	50,32 (1)
— UEBL (FB/Flux)	660,67 (1)	678,08 (1)	719,48 (1)	789,99 (1)	788,81 (1)	803,88 (1)
— Francia (FF)	96,28 (1)	98,94 (1)	104,75 (1)	114,82 (1)	114,56 (1)	118,21 (1)
— Danimarca (Dkr)	119,79 (1)	122,94 (1)	130,45 (1)	143,45 (1)	143,24 (1)	146,97 (1)
— Irlanda (£ Irl)	10,678 (1)	10,959 (1)	11,623 (1)	12,727 (1)	12,708 (1)	12,962 (1)
— Regno Unito (£)	9,978 (1)	10,196 (1)	10,735 (1)	11,653 (1)	11,658 (1)	11,770 (1)
— Italia (Lit)	20 980 (1)	21 534 (1)	22 611 (1)	24 684 (1)	24 636 (1)	25 133 (1)
— Grecia (Dra)	1 415,81 (1)	1 454,67 (1)	1 546,44 (1)	1 705,87 (1)	1 702,62 (1)	1 755,83 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	24,152	19,592	19,981	20,596	21,340
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	60,17	49,29	50,23	51,93	53,69
— Paesi Bassi (Fl)	67,80	55,54	56,56	58,46	60,45
— UEBL (FB/Flux)	1 120,94	909,30	927,35	954,44	988,97
— Francia (FF)	156,93	133,20	135,39	138,63	143,86
— Danimarca (Dkr)	203,24	164,87	168,14	173,32	179,58
— Irlanda (£ Irl)	18,117	14,696	14,982	15,376	15,934
— Regno Unito (£)	16,316	13,495	13,722	14,102	14,558
— Italia (Lit)	32 545	28 895	29 180	29 811	30 916
— Grecia (Dra)	1 692,06	1 956,95	1 997,26	2 060,20	2 136,51

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,251570	2,244570	2,237920	2,231530	2,231530	2,213360
Fl	2,539170	2,534740	2,530040	2,525340	2,525340	2,510930
FB/Flux	45,354500	45,344400	45,339100	45,335500	45,335500	45,347900
FF	6,859850	6,868450	6,878530	6,889630	6,889630	6,921620
Dkr	8,085060	8,093090	8,099540	8,100230	8,100230	8,110320
£ Irl	0,718462	0,719692	0,720738	0,721652	0,721652	0,724075
£	0,563220	0,565067	0,566683	0,568092	0,568092	0,571936
Lit	1 436,88	1 442,84	1 448,73	1 454,92	1 454,92	1 473,66
Dra	100,326200	100,26370	100,20890	100,15950	100,15950	100,05650

REGOLAMENTO (CEE) N. 1928/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1911/85⁽⁸⁾;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1734/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 19.
⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 27.
⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	167,10	161,06
11.01 G ⁽²⁾	129,19	126,17
11.02 A IV ⁽²⁾	167,10	161,06
11.02 A VII ⁽²⁾	129,19	126,17
11.02 B I a) 2 aa)	94,29	91,27
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	164,08	161,06
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	164,08	161,06
11.02 B II d) ⁽²⁾	200,94	197,92
11.02 C IV ⁽²⁾	146,19	143,17
11.02 C VI ⁽²⁾	200,94	197,92
11.02 D IV ⁽²⁾	94,29	91,27
11.02 D VI ⁽²⁾	129,19	126,17
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	94,29	91,27
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	185,00	178,96
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	228,70	222,66
11.02 F IV ⁽²⁾	167,10	161,06
11.02 F VII ⁽²⁾	129,19	126,17

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/85 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1985

**recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione
di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80⁽³⁾ del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione su certi mercati rende necessario l'adeguamento delle restituzioni per taluni

prodotti; che, per evitare domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, è necessario sospendere tale fissazione anticipata sino al momento in cui si sia proceduto al suddetto adeguamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per il frumento tenero ed il frumento duro esportati sotto forma di paste alimentari della voce 19.03 della tariffa doganale comune è sospesa sino al 26 luglio 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 12,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	30,00 40,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	0 0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	21,00
	— la zona II b)	26,00
	— il Giappone	—
— gli altri paesi terzi	10,00	
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	27,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	27,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	24,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	22,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	20,00
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	18,00	

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	27,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	27,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	27,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	27,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	146,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	138,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	123,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	116,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	27,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

QUATTORDICESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

262 pagine

ISBN 92-825-4874-0

CB-41-84-822-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB 15 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RAPPORTO SULL'EVOLUZIONE SOCIALE ANNO 1984

BRUXELLES — LUSSEMBURGO / MARZO 1985

**ALLEGATO ALLA «DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE
COMUNITÀ EUROPEE» IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 122 DEL TRATTATO CEE**

Ogni anno la Commissione pubblica il suo rapporto sociale che traccia nelle grandi linee gli avvenimenti sociali dell'anno precedente nell'Europa dei Dieci.

L'introduzione, di carattere generale e politico, espone le principali attività della Comunità nel 1984, nel settore sociale, e delinea le prospettive per il prossimo futuro.

Nel sommario:

- A. Introduzione
- B. Evoluzione sociale nella Comunità nel 1984
- C. Allegato statistico

236 pagine

ISBN 92-825-5370-7

CB-43-85-733-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa: 800 FB 25 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

EURO-ARAB DIALOGUE

Commentaries and guidelines for contracting in industrial projects

October 1984

Document

The aim of this publication is to highlight for contracting parties in Arab and European countries the special features arising from the legal situation in the Member States of the European Communities and of the Arab League.

The comments and recommendations can in no way be considered as official statements of the Arab League and its Member States or of the European Community and its Member States. However we believe that the work contained in this volume may prove of value to prospective contracting parties.

The Industrialization Committee urges contracting parties give serious consideration to these comments and recommendations when negotiating contracts in these fields.

105 pages

ISBN 92-825-5332-9

CB-43-85-684-EN-C

Published only in *English*

Price (excluding VAT) in Luxembourg:

BFR 400	IRL 6,40	UKL 5,30	USD 6,50	FF 61	DM 20	LIT 12 700
HFL 23	DKR 72	DRA 865				

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

L-2985 Luxembourg